

CAMERA DEI DEPUTATI N. 901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMBI, ZUECH, PELLIZZARI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO
PAOLA, ZAMBON, STELLA, CAMPAGNOLI, SILVESTRI,
MORA, MENEGHETTI, URSO SALVATORE, MARABINI**

Presentata il 6 dicembre 1976

Nuove norme in materia di terre incolte

ONOREVOLI COLLEGHI! — Va assumendo sempre maggior rilievo, sulla stampa e nella opinione pubblica nonché in convegni sindacali e politici, il problema delle terre incolte, e ciò anche in considerazione della necessità di aumentare determinate produzioni, specie quelle zootecniche, in relazione al grave *deficit* della nostra bilancia commerciale per le notevolissime importazioni delle carni dall'estero.

Come causa del fenomeno viene considerato prevalentemente l'esodo delle forze di lavoro, specie dei giovani. Ma a tale causa vi è da aggiungere anche quella dell'abbandono delle terre da parte dei proprietari che non intendono coltivarle o farle coltivare. Sicché si ripresenta, all'attenzione delle forze politiche ed economiche sociali operanti in agricoltura, il problema delle terre incolte, sia pure con motivazioni differenti da quelle dell'immediato dopoguerra. Di fronte a tale fenomeno, per evidenti motivi di mutata situazione nella pressione demografica sulla terra, non si pone una pesante domanda di terra da parte di lavoratori e coltivatori della stessa, così come si è verificato in ogni dopoguerra per il ritorno dei gio-

vani. Tuttavia, se ancora può darsi credito a quei pochi giovani coltivatori, rimasti fedeli alla terra, devesi rilevare che gli stessi lamentano la difficoltà di reperire terra, a prezzo equo, in proprietà o in affitto, per ingrandire le loro aziende in dimensioni tali da conseguire una efficiente valorizzazione agricola. Specie nelle zone classiche di agricoltura a conduzione familiare si verifica una rarefazione nell'offerta della terra per far posto all'abbandono della stessa.

Né, fino ad oggi, l'attuazione delle note leggi statali e regionali sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di ammodernamento dell'agricoltura ha fornito alcuna possibilità di nuove aziende efficienti, o di ingrandimento di quelle esistenti, con riferimento alla direttiva n. 160 del 1972, sulla cessazione anticipata dell'attività agricola.

Per le brevi considerazioni che precedono si è convinti che debba ritornare di viva attualità l'antico strumento giuridico dell'assegnazione delle terre incolte, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo di tale legge devesi osservare che, pur riconoscendo la nuova realtà del trasferimento alle regioni di talune funzioni amministrative inerenti la loro attuazione, rimane però una riserva in favore dello Stato della competenza legislativa in materia di rapporti intersoggettivi di natura privatistica. In proposito si richiama la incidenza che un provvedimento di assegnazione di terre incolte, può avere sul contenuto del diritto di proprietà terriera. È il caso qui di ricordare la sentenza n. 154 del 1972 della Corte costituzionale secondo cui la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi di natura privatistica (quali, ad esempio, contratti in genere, contratti di enfiteusi, contratto o concessioni agrari, istituti familiari, ecc.) appartiene alla competenza istituzionale, primaria o esclusiva, dello Stato, giacché ad essa sottostanno esigenze di unità e di uguaglianza tra i soggetti residenti nelle diverse parti del territorio dello Stato. Tale orientamento della Corte è stato confermato nei successivi anni con criteri sempre più rigidi e restrittivi.

Per questa considerazione si esclude, a nostro parere, la possibilità di trasferire tutta la materia delle terre incolte, alla competenza legislativa delle regioni. Ove ciò si facesse, sarebbero evidenti le conseguenze giuridiche di portata anticostituzionale.

Per le considerazioni che precedono si ritiene necessario mantenere alla base la competenza legislativa dello Stato, pur integrando la normativa vigente con talune norme di aggiornamento istituzionale.

Una norma innovativa fondamentale è, secondo la nostra proposta, quella che prevede la competenza dell'Ente di sviluppo agricolo regionale, o altro organismo fondiario, di poter ottenere la concessione dei terreni per la successiva assegnazione a

coltivatori agricoli, singoli od associati, per l'organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Per l'istruttoria della pratica si prevede la possibilità di fare capo agli organismi consultivi previsti dall'articolo 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sull'attuazione delle direttive di ammodernamento dell'agricoltura. Comunque rimangono alla base le norme istruttorie previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 199.

I rapporti tra i proprietari delle terre concesse ed i concessionari sono equiparati all'affitto di fondo rustico richiamandosi quindi le leggi vigenti sulla materia; la durata della concessione è regolata in modo preciso dalla norma dell'articolo 17 della legge n. 11 del 1971 che concerne, come è noto, la durata dell'affitto a conduttore non coltivatore. Nelle altre norme sono regolati aspetti particolari che concernono l'incentivazione alla concessione volontaria delle terre nonché agevolazioni creditizie e finanziarie per i concessionari delle terre.

È da rilevarsi, infine, che, secondo la nostra proposta, le associazioni dei coltivatori e lavoratori agricoli legittimate a chiedere la concessione delle terre sono pure le società di base, ad esempio quella semplice, per attuare un'agricoltura di gruppo mediante imprese plurifamiliari.

Si vuole favorire attraverso raggruppamenti associativi di imprenditori familiari, sia in forma di società semplice o di società cooperativa, il ripristino colturale delle terre abbandonate in un quadro di efficiente ricomposizione aziendale che fornisca nuove dimensioni ad una più razionale ed ammodernata agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni di lavoratori agricoli, siano essi autonomi o dipendenti, costituite in cooperative o in altre società, nonché l'Ente di sviluppo agricolo regionale o altro organismo fondiario indicato dalla Regione in sostituzione dello stesso, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di Enti pubblici che risultino incolti e non soggetti a vincolo forestale.

Sono da intendersi per incolti quei terreni che, potendo essere coltivati, da due anni non sono stati messi a coltura.

L'Ente, che abbia ottenuto la concessione, provvede ad assegnare le predette terre a coltivatori singoli o associati, ad associazioni di lavoratori agricoli dipendenti per l'organizzazione di unità produttive idonee, per le condizioni di produttività o di redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari o plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Nelle assegnazioni l'Ente darà la preferenza alle richieste tendenti all'accorpamento ed all'arrotondamento delle aziende richiedenti ».

ART. 2.

Ai comitati consultivi di cui all'articolo 26 della legge 9 maggio 1975 n. 153, secondo le rispettive leggi regionali, viene affidato il parere sulla rispondenza della richiesta di concessione di terre in relazione all'indirizzo produttivo della zona e sulla convenienza economica e finanziaria dei programmi di coltivazione e attività connesse proposte dai richiedenti.

Per l'istruttoria della pratica per il parere si applicano le disposizioni stabilite nelle leggi regionali relativamente al funzionamento del comitato, salve rimanendo le altre norme previste dalla legge 18 aprile 1950 n. 199, sul contenuto ed effi-

cazia del parere stesso in quanto compatibili col disposto del comma precedente.

In caso di assenza di tali comitati il parere rimane di competenza della Commissione prevista dall'articolo 1 della citata legge 18 aprile 1960, n. 199.

Ai Comitati di cui al primo comma viene demandato altresì il compito di effettuare il censimento delle terre incolte ricadenti nel territorio di competenza secondo le rispettive leggi regionali.

I proprietari di terre classificate e definite incolte ai sensi della presente legge vengono invitati dal Prefetto, entro 6 mesi dalla notifica, a presentare il piano di ripristino delle attività colturali per porre in essere ordinamenti produttivi attivi e intensivi in relazione ai programmi regionali di intervento ed ai piani zonali.

ART. 3.

Ai proprietari che concedono i propri terreni incolti direttamente alle associazioni od enti di cui all'articolo 1, oltre al rispettivo canone di affitto o prezzo di vendita, viene concesso il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 41 e 42 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

ART. 4.

Con legge regionale può essere previsto che l'Ente di sviluppo possa concedere ai coltivatori diretti, mezzadri, loro società o cooperative, che abbiano ottenuto la concessione o l'assegnazione di terre incolte un contributo in conto capitale per far fronte alle spese richieste dagli interventi ritenuti necessari per poter praticare le colture o metodi colturali di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

ART. 5.

Nella concessione di mutui previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza alle operazioni indicate nell'articolo 4, n. 2 della predetta legge.

ART. 6.

I rapporti tra i proprietari delle terre incolte e i concessionari, sono regolati a tutti gli effetti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La durata della concessione è regolata dall'articolo 17 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7.

L'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa, a richiesta degli interessati, per la durata massima di un anno, qualora i provvedimenti predetti riguardino terre incolte di proprietà di coltivatori diretti emigrati per ragioni di lavoro, che dichiarino di voler ritornare alla propria originaria attività diretto-coltivatrice.

ART. 8.

È abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379, in materia di moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati.

ART. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modifiche ed integrazioni.